

Disegno di legge n. 464 del 12.12.06 (cofirmatario)

Provvedimenti per lo sviluppo della montagna e dei territori montani

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la proclamazione da parte delle Nazioni Unite dell'Anno internazionale delle montagne' del 2002 e della Giornata internazionale della montagna' che si celebra l'11 dicembre di ogni anno dal 2003 in tutta Italia, sollecitano da tempo ad aprire una nuova stagione politica-culturale sulle azioni da compiere per valorizzare il tessuto montano che costituisce il 50 per cento del territorio nazionale ed il 36,7 per cento della superficie della nostra Regione.

Sappiamo tutti che le popolazioni montane della nostra Regione vivono un profondo disagio economico e sociale che ha le sue dolorose manifestazioni in tre fenomeni: spopolamento, emigrazione e ristagno delle attività economiche.

Tuttavia l'importanza della montagna dal punto di vista economico, sociale, ambientale e culturale, emersa nelle analisi condotte nell'anno internazionale delle montagne e in occasione delle celebrazioni delle giornate internazionali, inducono a sostenere che rafforzare la presenza dell'uomo in queste realtà significa rendere un servizio all'intera collettività. Basti pensare al controllo del territorio, alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e del grande patrimonio dei beni culturali, delle identità

locali, dei saperi tradizionali per comprendere come la questione montagna sia di interesse globale oltre che regionale.

Il fenomeno dello spopolamento è dunque un male e un danno non soltanto all'economia della montagna, ma all'intera economia regionale. Spesso sono solo piccole botteghe, gestite da soggetti per lo più di età avanzata che assicurano la possibilità di riferimento per la popolazione locale che a causa del grande esodo è costituita da persone piuttosto anziane.

Per tali ragioni il modello di sviluppo che il presente disegno di legge persegue è strettamente connesso con il mantenimento e il rafforzamento della presenza dell'uomo nei territori montani, in esso considerata come prima ed unica risorsa possibile di presidio e gestione del territorio; elemento chiave per attivare tutte le attività economiche, tradizionali ed innovative nella montagna.

E' proprio partendo da questo presupposto che esso, riconoscendo nella montagna i connotati di vera e propria occasione di sviluppo per l'intero territorio e non solo di un'area di emergenza e di intervento economico, prevede tutta una serie di azioni finalizzate a valorizzare le risorse delle zone montane con specifiche politiche che

investono il settore economico, sociale, culturale, ambientale e delle tradizioni e culture locali.

In altri termini esso intende dare una risposta alla marginalità che ha caratterizzato, per troppo tempo, il ruolo giocato da territori montani nella nostra Regione.

Le misure rivolte a sostegno dell'economia, dell'ambiente, dell'agricoltura, vengono inoltre accompagnate da norme che mirano ad assicurare e potenziare i servizi pubblici essenziali rivolti ai cittadini anche attraverso deroghe che tengono conto della specificità dei territori montani in taluni campi specifici come quello ad esempio della sanità, della pubblica istruzione, delle comunicazioni sociali.

A tale riguardo l'articolo 14 sulla sanità di montagna' prevede che la Regione nell'ambito della propria programmazione socio-sanitaria può prevedere l'adozione di criteri derogatori rispetto agli standard di dotazione media di posti-letto sia per pazienti acuti che per la riabilitazione e, allo stesso scopo, stanziare risorse aggiuntive rispetto alla spesa media pro-capite con particolare riferimento agli indici di invecchiamento della popolazione, della dispersione territoriale e della bassa densità demografica. Nello stesso spirito di promozione della effettività dell'accesso ai servizi pubblici, scolastici e della comunicazione sociale di cui all'articolo 8, si prevede all'articolo 25, riguardante la sanità di famiglia, lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come insieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane della Regione.

Fra i principi e le finalità delle politiche a sostegno della montagna indicati all'articolo 5 si prevedono interventi speciali della Regione miranti fra l'altro oltre alla promozione dei caratteri originari, naturali, sociali e culturali delle comunità locali di montagna, la garanzia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle popolazioni montane.

Di particolare importanza infine si ritiene l'istituzione della Conferenza permanente per la montagna' (art. 7) la quale si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate e un comune e coerente disegno programmatico.

Trattasi di un disegno articolato ed innovativo che coglie la nuova sensibilità emersa su questi temi e che intende rispondere in maniera adeguata ai bisogni espressi dalle popolazioni e dagli enti che operano in montagna. Esso si inserisce fra l'altro nel quadro degli strumenti miranti all'attuazione del dettato dell'art. 44 della nostra Costituzione, che prevede la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane quale risorsa di preminente interesse nazionale e pertanto meritevole di tutela.

Ci auguriamo perciò che trovi il consenso di tutte le forze politiche presenti all'ARS, convinti che la fattibilità di una politica di riscatto e di sviluppo della montagna nella nostra Regione come nel resto d'Italia si gioca su una strategia che punta a costruire un modello di crescita culturale, sociale ed economica delle zone montane che valorizzi e tuteli le diversità culturali ed il patrimonio delle tradizioni di cui sono espressioni le popolazioni della montagna.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Principi generali

1. La Regione siciliana con la presente legge, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, garantisce e promuove lo sviluppo socio-economico dei territori montani.

2. La Regione concorre, altresì, con le province regionali territorialmente competenti, al fine di assicurare condizioni di permanenza della popolazione residente, il superamento degli squilibri economici e sociali fra le zone montane ed il restante territorio regionale, con particolare attenzione all'ambiente naturale e alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane.

3. Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane mirano in particolare:

a) a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialità distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;

b) a garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di disponibilità di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di utilità sociale;

c) a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi territoriali locali;

d) a promuovere la difesa idrogeologica del territorio.

Art. 2.

Coordinamento

1. La Regione provvede al coordinamento ed alla integrazione degli interventi di cui alla presente legge con quelli di derivazione statale e comunitaria a favore delle zone montane.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, vengono applicate nei territori montani della Regione tutte le agevolazioni previste dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni montani e ai territori delle sopresse comunità montane ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì nei parchi e nelle riserve regionali.

Art. 4.
Territori montani

1. Ai fini della presente legge sono classificati montani i territori dei comuni la cui altitudine media non è inferiore a 600 metri sopra il livello del mare.

2. Sono classificati montani inoltre i territori dei comuni aventi altitudine media, inferiore a 600 metri e superiore a 400 metri sul livello del mare, sulla base di criteri oggettivi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardanti il grado di accessibilità dei territori, gli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e della pendenza del territorio.

3. La classificazione montana, di cui ai commi 1 e 2, è operata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5.
Principi e finalità delle politiche a sostegno della
montagna

1. Negli interventi speciali e nelle azioni a sostegno dei territori montani la Regione garantisce:

a) la promozione dei caratteri originari, naturali, sociali e culturali delle comunità locali di montagna;

b) il preminente interesse regionale, la organicità e la priorità degli interventi a favore delle zone montane;

c) la riserva alla montagna di quote di risorse pubbliche;

d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e delle biodiversità del suolo montano;

e) la garanzia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle popolazioni montane;

f) la leale collaborazione, concertazione e partecipazione tra i diversi livelli istituzionali locali.

Art. 6.
Dipartimento regionale per la montagna

1. Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente viene istituito il Dipartimento regionale per la montagna', che sostituisce l'Ufficio speciale, di cui alla delibera di Giunta del 18 ottobre 2001, n. 422 e successive proroghe.

2. Il Dipartimento di cui al comma 1 cura l'attuazione degli interventi regionali stabiliti dalla presente legge, nell'osservanza delle procedure di gestione e di verifica previste dalla stessa, ai fini della programmazione degli interventi per lo sviluppo della montagna.

3. In tale ambito, il Dipartimento attua il coordinamento delle azioni di intervento nei comuni montani e svolge i seguenti compiti:

a) gestisce la banca dati generale, relativa alla situazione dell'economia montana;

b) effettua studi ed indagini sui fenomeni economici, sociali e demografici, ne attua il monitoraggio e ne pubblica i relativi dati;

c) verifica il grado di efficacia degli interventi pubblici per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

d) all'inizio di ciascun triennio, predispone un programma pluriennale di massima, mentre, entro il 30 settembre di ciascun anno, formula il programma annuale degli interventi da effettuare nell'anno solare successivo;

e) redige annualmente una relazione sullo stato della montagna, da inviare all'Assessore regionale che, congiuntamente alle proprie valutazioni, la trasmette alla Giunta regionale, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

f) mantiene i necessari raccordi con gli altri Assessorati regionali, le province regionali, le Unioni dei comuni e le Unioni dei comuni montani, competenti per gli interventi nei settori di specifico interesse della montagna, ivi compresi quelli previsti dai programmi comunitari;

g) cura i rapporti inerenti la montagna con le altre regioni, lo Stato, l'Unione europea, il Segretariato della montagna presso la FAO, elabora la Carta regionale delle Aree montane, come strumento differenziato di programmazione politico-economica, elabora, aggiorna e gestisce la rete informatizzata regionale dei comuni montani;

h) elabora e gestisce programmi e progetti di valenza regionale nazionale ed internazionale sulla montanità.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, entro 30 giorni dalla

pubblicazione della presente legge, determina la struttura operativa e la pianta organica del dipartimento per la montagna.

Art. 7.

Conferenza permanente per la montagna

1. E' istituita la Conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati al fine dell'attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani.

3. La Conferenza è composta da:

- a) il presidente della Regione;
- b) l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
- c) l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;
- d) l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
- e) i presidenti delle province regionali territorialmente competenti;

4. La Conferenza è presieduta dal presidente della Regione o dall'Assessore regionale delegato.

5. Possono partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, in relazione all'ordine del giorno, Assessori e funzionari regionali, rappresentanti, funzionari ed esperti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla realtà sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani.

Art. 8

Interventi della Regione

1. Nel rispetto dei principi fondamentali indicati nella presente legge la Regione promuove:

- a) l'impiego sostenibile delle risorse ambientali, sociali, professionali e culturali della montagna;
 - b) l'elevazione della qualità delle strutture e degli insediamenti nelle aree montane;
 - c) l'effettività dell'accesso ai servizi pubblici, scolastici e della comunicazione sociale;
-

d) lo sviluppo delle pluriattività attraverso l'integrazione produttiva e professionale tra i diversi settori, in particolare tra quelli agricoli, silvocolturali, forestali, artigianali, commerciali, turistici e di salvaguardia naturale.

2. Nell'ambito della politica di sostegno a favore della montagna la Regione:

a) armonizza gli strumenti per il sostegno pubblico alle attività di gestione forestale, prevedendo misure per l'incremento del patrimonio forestale, per la promozione dell'agricoltura ecocompatibile e per l'attuazione del piano forestale regionale, tenendo conto delle competenze delle province regionali interessate e degli interventi statali e comunitari;

b) prevede strumenti per la valorizzazione economica dei terreni abbandonati e per le forme collettive di trasformazione e commercializzazione dei prodotti tipici della montagna;

c) individua le risorse finanziarie e gli strumenti per incentivare il turismo montano;

d) individua forme di agevolazione fiscale nonché contributi per la manutenzione e l'ammodernamento, a favore di imprese turistiche montane colpite da eventi esogeni con squilibri economici, per impianti di innevamento e impianti di risalita;

e) prevede agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio nei centri di montagna nonché per gli acquisti di terreni montani, in particolare proposti da giovani agricoltori.

Art. 9.

Piani di sviluppo economico e tutela ambientale e territoriale

1. Ai fini del consolidamento e dello sviluppo delle attività economiche e del miglioramento dei servizi le province regionali territorialmente competenti adottano i piani di sviluppo economico e tutela ambientale e territoriale.

2. I piani individuano, per le diverse attività economiche presenti sul territorio, gli obiettivi di sviluppo sostenibile da perseguire per il periodo di tempo considerato, con particolare riferimento al miglioramento delle condizioni qualitative della vita nei territori montani e agli obiettivi dell'incremento dell'occupazione e dell'innalzamento del tenore di vita delle popolazioni residenti, e definiscono su tale base, indicando anche i relativi strumenti attuativi, le priorità delle opere e degli interventi da realizzare ed il livello di miglioramento del patrimonio naturalistico, il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la valorizzazione, la conservazione e la gestione del patrimonio naturale e monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano.

3. Gli interventi sostengono le attività economiche ecocompatibili, da porre al servizio dell'uomo ai fini dello sviluppo civile e sociale.

4. I piani pluriennali di sviluppo possono prevedere la concessione di incentivi e di benefici a favore delle attività economiche individuate come prioritarie.

5. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di montagna, la Regione disciplina la concessione di contributi fino al 75 per cento del loro costo per piccole opere di manutenzione ambientale tendenti al sostegno delle attività tradizionali locali e al recupero e alla valorizzazione dei beni naturali, culturali ed architettonici concernenti proprietà agro-silvo-pastorali o comunque tipici e da valorizzare come specificità locali. Sono ammessi a contributo, entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria, anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale.

Art. 10.

Gestione del patrimonio forestale

1. Le province territorialmente competenti hanno il compito di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato, anche in applicazione di disposizioni dell'Unione europea, agendo attraverso;

a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;

b) accordi di programma con Enti pubblici;

c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedono i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento della superficie interessata e alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera.

Art. 11.

Incentivi per l'insediamento nelle zone montane

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le province territorialmente competenti possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani a montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

2. Gli stessi benefici sono concessi a coloro, che pur già residenti in comune montano, avente le caratteristiche

di cui al comma 3, vi trasferiscono la propria attività da un comune non montano.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni con meno di 5.000 abitanti, che vengono individuati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, sentite le province regionali territorialmente competenti.

4. Le province territorialmente competenti, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi a favore di residenti in territori montani per allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.

5. La Giunta regionale determina annualmente le modalità di erogazione e la misura del contributo per ogni tipo di intervento. Le province regionali competenti territorialmente stabiliscono di conseguenza l'entità del contributo. Tale entità può essere diversificata per sub-aree in relazione alle loro caratteristiche.

Art. 12.

Allacciamenti telefonici ed elettrici

1. Le province regionali territorialmente competenti possono erogare contributi a residenti e imprese operanti nelle zone montane per allacciamenti telefonici ed elettrici.

2. La Regione, d'intesa con le province regionali territorialmente competenti, sottoscrive convenzioni con la Società poste italiane Spa per assicurare i servizi postali diffusi nelle aree montane di cui all'articolo 4.

Art. 13.

Sistema formativo

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani, mediante conclusione di accordi di programma.

2. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti.

3. Gli accordi di programma sono attuati a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti interessati.

4. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tal fine l'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con le province regionali

territorialmente competenti, predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali.

5. Nei limiti delle risorse disponibili, sono previste, per i comuni montani, deroghe in materia di numero minimo di alunni per le scuole materne, elementari e secondarie di primo grado.

Art. 14.
Sanità di montagna

1. Nell'ambito della propria programmazione socio-sanitaria, la Regione può prevedere l'adozione di criteri derogatori rispetto agli standard di dotazione media di posti-letto sia per pazienti acuti che per la riabilitazione e, allo stesso scopo, stanziare risorse aggiuntive rispetto alla spesa media pro-capite con particolare riferimento agli indici di invecchiamento della popolazione, della dispersione territoriale e della bassa densità demografica.

2. Allo scopo di rimuovere obiettive situazioni di svantaggio, nell'ambito della assegnazione annuale delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario possono essere previste risorse aggiuntive al fine di riconoscere ai cittadini residenti nei territori montani il diritto di accedere ai servizi sanitari e socio-sanitari in condizioni di equità e pari opportunità, favorendo così l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

3. La Regione destina risorse aggiuntive per finanziare progetti-obiettivo aventi lo scopo di assicurare ai cittadini residenti nei territori montani strumenti in grado di rimuovere le situazioni di svantaggio nell'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, con particolare riferimento allo sviluppo della telemedicina, alla diffusione del servizio di urgenza-emergenza e alla promozione di assegni di studio a favore di giovani laureati che frequentino scuole di specializzazione e contestualmente si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, nei territori montani.

Art. 15.
Trasporti

1. Per i comuni montani con meno di 5000 abitanti nonché per le località abitate con meno di 500 abitanti comprese in comuni montani aventi più di 5000 abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le province regionali territorialmente competenti provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

2. Il trasporto pubblico, di cui al comma 1, è attivato

garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi, anziani.

3. La Giunta regionale assegna annualmente alle province regionali territorialmente competenti, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.

Art. 16.

Sviluppo dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici

1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei comuni montani, la Regione, in applicazione dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, d'intesa con le province regionali territorialmente competenti, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati per il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, anche attraverso l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.

2. La Regione, anche attraverso accordi con lo Stato e i gestori delle reti, promuove la diffusione delle telecomunicazioni a banda larga nelle aree montane, al fine di garantire l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi telematici e al fine di favorire la localizzazione di nuove attività imprenditoriali e lo sviluppo del telelavoro.

Art. 17.

Pascoli montani

1. I pascoli montani costituiscono elementi di importanza rilevante per la conservazione anche ai fini turistici, del paesaggio tradizionale, per la difesa del suolo, per la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, nonché per la produzione di carni e formaggi di qualità.

2. La Regione predispone un piano regionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche con l'impiego di finanziamenti comunitari.

3. Le province regionali territorialmente competenti, per l'attuazione del piano di cui al comma 2, promuovono la costituzione di forme associative tra i proprietari interessati.

Art. 18.

Surrogazione della proprietà assenteista

1. L'assenteismo, anche parziale, della proprietà dal razionale controllo dei terreni montani costituisce grave e crescente pericolo per la conservazione del suolo, la tutela del bosco e del paesaggio, il mantenimento e l'efficienza di opere pubbliche e private e di

infrastrutture e servizi.

2. I terreni non razionalmente utilizzati siti nei comuni montani possono essere conferiti in amministrazione alle province regionali territorialmente competenti, le quali provvedono alla loro gestione mediante cessione in affitto per attività agricole o comunque compatibili con la finalità di contrastare il fenomeno dell'assenteismo di cui al comma 1. Il conferimento ha la durata minima di dieci anni e può essere rinnovato.

3. Le province regionali territorialmente competenti procedono all'individuazione dei terreni dove la proprietà risulta assenteista ed all'attuazione delle opere e degli interventi che si rendono necessari.

4. La Regione procede:

a) alla predisposizione di un programma di finanziamento per l'attuazione di quanto previsto al comma 2;

b) alla eventuale definizione, per le diverse tipologie di ambienti e di interventi, delle modalità di rivalsa sulla proprietà assenteista da parte delle province regionali territorialmente interessate.

Art. 19.

Tutela dei prodotti tipici

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con denominazione di origine' o indicazione geografica' ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, è istituito presso l'Assessorato dell'agricoltura e foreste l'Albo dei prodotti di montagna siciliana', al quale sono iscritte, sentite le province regionali interessate, le sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la trasformazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva prodotti di montagna siciliana' anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

Art. 20.

Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna siciliana e definisce in questo contesto le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione.

2. Le province regionali territorialmente competenti definiscono entro il 31 dicembre di ogni anno gli interventi e le azioni da realizzare nell'anno successivo in armonia con le linee generali espresse dalla Regione, individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi, gestiscono i finanziamenti pubblici messi

a disposizione per attuarli e sono responsabili della rendicontazione.

Art. 21.

Valorizzazione della cultura della montagna siciliana

1. La Regione riconosce nei valori della cultura e delle tradizioni un mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consapevole delle proprie origini storiche, culturali e protagonista attiva dello sviluppo socio economico.

2. La Regione, d'intesa con le province regionali territorialmente competenti provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana siciliana.

3. Le province regionali sostengono la salvaguardia e la valorizzazione dei mestieri tradizionali della zona, anche con progetti di formazione ed altri interventi per la riqualificazione e la promozione delle attività artigianali a carattere artistico e tradizionale.

Art. 22.

Accordi interprofessionali per il settore del legno

1. La Regione, d'intesa con le province regionali territorialmente competenti, promuove lo sviluppo ecocompatibile dell'economia del legno anche attraverso accordi interprofessionali tra le imprese forestali, in forma singola ovvero associata, e gli operatori del settore del legno, per un miglior utilizzo delle risorse forestali regionali.

Art. 23.

Interventi per i giovani agricoltori e per la
ricomposizione fondiaria
nelle zone montane

1. La Regione al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accorda preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni montani, sino alla concorrenza di almeno il trenta per cento delle disponibilità recate dalle leggi vigenti in materia di formazione, ampliamento e consolidamento della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale che non abbiano ancora compiuto i quarant'anni di età;

b) società di persone e società cooperative considerate imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell'articolo 12, comma 6, lettere a) e b), della legge 9 maggio 1975, n. 153, nelle quali almeno il 40 per cento dei soci sia costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a quarant'anni.

2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le province territorialmente competenti, sulla base dei

criteri predeterminati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni agricoli.

Art. 24.

Sviluppo del turismo montano e rurale

1. La Regione favorisce, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio regionale, anche mediante sostegno di pacchetti vacanza localizzati in periodi di bassa stagione.

2. A fronte di eventi esogeni portatori di gravi squilibri economici con ripercussioni nel settore turistico montano, la Regione, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti.

3. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi ed escursionisti.

4. I requisiti per l'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggetti ad autorizzazione della Regione. La Regione stabilisce altresì i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture.

5. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le province regionali territorialmente competenti promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specificare aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrono alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.

6. Le province regionali territorialmente competenti promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli enti di gestione delle aree protette.

7. A tal fine la Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale e previo parere della competente commissione parlamentare, individua le caratteristiche e definisce le linee generali dello sviluppo del turismo rurale nella montagna articolandole per specifiche aree geografiche.

8. Le province regionali territorialmente competenti possono concedere incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 5 per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico e architettonico, nonché per il restauro dei

centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.

Art. 25.
Sanità di famiglia

1. L'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, di concerto con l'Assessore per la sanità, predispone un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come insieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane della Regione.

2. La Regione provvede all'attuazione del progetto anche avvalendosi della rete del Sistema informativo montagna (SIM). Per le finalità del presente comma è vincolata una quota pari allo 0,3 del fondo sanitario regionale.

3. La Regione provvede, nell'ambito del piano sanitario regionale, a garantire ai residenti nelle aree montane l'accesso ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità.

Art. 26.
Protezione civile

1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nei comuni montani ad alta marginalità, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere recepite ed attrezzate nei predetti comuni, a cura della Regione e dalle province territorialmente competenti, idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti d'emergenza.

Art. 27.
Distribuzione di carburanti

1. La Regione, sentite le province regionali territorialmente competenti, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei piccoli comuni, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale.

Art. 28.
Priorità per le zone montane

1. Al fine di tutelare il patrimonio storico e cognitivo, acquisito con la stanzialità, di evitarne la dispersione e contrastare l'esodo delle giovani generazioni favorendone nel contempo il ritorno nei comuni montani, le province regionali, gli enti parco e gli enti gestori di riserve naturali, ubicati in aree montane, hanno l'obbligo di utilizzare, tramite convenzioni, esclusivamente imprese locali, singole od in forma associata, per l'affidamento

della gestione di immobili, strutture, servizi, aree attrezzate, etc., realizzate o da realizzare per la fruizione sociale. Gli impegni di spesa per ciascuna convenzione, fino ad un massimo di 50.000,00 euro per singolo organismo associativo sono rivedibili in ogni triennio.

2. Nei comuni o centri montani che risultassero privi di giovani inoccupati o sottoccupati, di associazioni o di cooperative, si provvede mediante l'emanazione di appositi bandi che devono contenere la clausola dell'obbligo della residenza in loco, per almeno dieci anni, per tutti coloro che intendessero parteciparvi, o per almeno il 50 per cento dei soci di cooperative ed associazioni.

3. In fase di prima applicazione i contratti di affidamento stipulati in deroga ai requisiti previsti dal precedente comma 2, possono essere prorogati per una durata massima complessiva di un anno, non prorogabile.

Art. 29

Istituzione dell'Albo regionale accompagnatori di montagna e di escursionismo

1. E' istituito presso il Dipartimento per la montagna di cui all'articolo 6 l'Albo regionale accompagnatori di montagna e di escursionismo', la cui iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione.

2. E' accompagnatore di montagna e di escursionismo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni in montagna, nei parchi regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi naturali e faunistiche, su ogni tipo di sentiero e su ogni ecosistema, con esclusione dei terreni che richiedono, per la progressione, l'uso della corda, della piccozza e dei ramponi e, in genere, di materiale alpinistico e sciistico;

b) illustrazione della cultura, della natura e delle tradizioni locali dell'ambiente montano percorso, con introduzione scientifico-cognitiva al territorio in questione, analizzato nei suoi molteplici aspetti.

3. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma precedente, è riservato esclusivamente agli accompagnatori di montagna e di escursionismo, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti all'Albo speciale regionale di cui al comma 1.

4. Il Dipartimento regionale per la montagna, rilascia agli iscritti nell'Albo degli accompagnatori di montagna e di escursionismo, la tessera di riconoscimento con il relativo distintivo.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, possono iscriversi al predetto Albo tutti coloro che hanno esercitato tale attività fino al 31 dicembre 2003, purché in possesso di apposito patentino, rilasciato da enti nazionali o regionali, le cooperative e le associazioni

aventi sede legale nei comuni montani, la cui documentabile attività sociale si sia svolta o si svolge nell'ambito di aree e comuni montani, di parchi, di riserve, di eco-musei, etc. o i soci delle stesse, previa idonea attestazione rilasciata dall'ente di appartenenza.

Art. 30.

Condizioni di iscrizione all'Albo regionale

1. All'Albo regionale degli accompagnatori di montagna e di escursionismo, possono iscriversi i soggetti singoli, le cooperative e le associazioni di servizio, la cui maggioranza dei soci sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea;

b) età minima di anni 18;

c) idoneità psicofisica, attestata da certificato rilasciato dalla USL;

d) diploma di scuola media superiore;

e) abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di montagna e di escursionismo conseguita per il territorio della Regione siciliana;

f) non avere riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

g) residenza o domicilio abituale in uno dei comuni montani.

2. L'esercizio della professione di accompagnatore di montagna e di escursionismo è compatibile con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo o prestazione di servizi.

3. Il Governo regionale, su proposta dell'Assessore per il territorio e per l'ambiente entro un anno dall'approvazione della presente legge, approverà un apposito regolamento attuativo per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di montagna e di escursionismo, conseguibile mediante la frequenza di appositi corsi finanziati dalla Regione, da tenersi in sedi decentrate, da individuarsi presso i comuni montani.

Art. 31.

Fondo unico per la montagna

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito apposito capitolo di bilancio regionale, denominato Fondo unico per la montagna' ed alimentato, oltre che da risorse regionali, da trasferimenti comunitari, statali e di altri enti pubblici.

2. Il fondo di cui al comma 1 ha carattere aggiuntivo

rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale a favore degli enti locali.

3. Il fondo di cui al comma 1 è erogato dalla Regione alle province regionali territorialmente competenti che lo utilizzano, sulla base di una programmazione annuale approvata dai competenti organi deliberanti, a favore dei comuni montani e dei territori montani di cui all'articolo 4.

Art. 32.
Abrogazioni e norme finali

1. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

2. Restano ferme le disposizioni delle leggi regionali concernenti le soppresse comunità montane non contrastanti con la presente legge, anche se non espressamente richiamate.

Art. 33.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
